



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. 1° PONTECORVO**

Via San Giovanni Battista - 03037 Pontecorvo (FR) ☎ 0776760158 📠 0776770513
✉ fric85300n@istruzione.it ✉ fric85300n@pec.istruzione.it Codice Fiscale 90032260607

Prot. 2-emerg.

Pontecorvo, 06/03/2020

Alla Promuover s.r.l. – Club Hotel “Lo Sciatore”
Località Campitello Matese
86027 San Massimo (CB)

Oggetto: Recesso ex art. 41 D.lgs. n.79/2011 e “impossibilità sopravvenuta” a norma degli artt. 1256 e 1463 del codice civile

Premesso che la sottoscritta Prof.ssa Cinzia Vettese, in qualità di Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo 1^ Pontecorvo ha affidato, con lettera prot. n.9346 del 27/11/19, alla Ditta in intestazione la fornitura del pacchetto completo di tutti i servizi - escluso il trasporto - per il PROGETTO DI “STUDIO E SPORT SULLA NEVE” - Località Campitello Matese (CB) - 6 GIORNI/5 NOTTI - dal 12 al 17 gennaio 2020,

successivamente spostato – con ns. comunicazione prot. n. 488 del 22/01/20 - nel periodo **dal 29/03/2020 al 03/04/2020**,

per n.99 alunni di Scuola Secondaria di I Grado aderenti (+ n.8 docenti accompagnatori in gratuità), ad un costo pro-capite di € 336,36 + IVA 10% (€ 370,00 IVA inclusa),

per un costo totale presunto pari a **€ 33.299,64 + IVA 10%** (€ 36.630,00 IVA inclusa);

Considerato altresì che, alla data odierna, l'appalto non è stato ancora perfezionato con apposito contratto, esseno sospese delle verifiche documentali;

Considerato che:

- l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;
- a seguito dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi anche sul territorio nazionale, in data 23 febbraio è stato emanato il decreto-legge 6/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- in attuazione del decreto-legge 6/2020, in data 4 marzo è stato emanato il DPCM che ha previsto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

- Il DPCM 4 marzo 2020, all'art. 1, rubricato "Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19", alla lettera e) ha previsto che "sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado";
- l'art. 4, del DPCM 4 marzo 2020, rubricato "disposizioni finali" prevede che "1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data di adozione del medesimo e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.
- Il decreto-legge 9/2020 del 2 marzo, "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", all'art. 28, rubricato "Rimborso titoli di viaggio e pacchetti turistici", che al comma 9, espressamente prevede che "Alla sospensione dei viaggi ed iniziative d'istruzione disposta dal 23 febbraio al 15 marzo ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e dei conseguenti provvedimenti attuativi, si applica quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio nonche' l'articolo 1463 del codice civile.....".

Tutto ciò premesso e considerato, autorizzare in questo momento un viaggio scolastico configurerebbe una vera e propria violazione delle disposizioni richiamate e soprattutto del diritto alla salute di tutti i soggetti potenzialmente coinvolti.

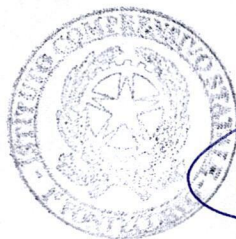
La tutela della salute, principio primario garantito dall'art. 32 della Costituzione, deve essere garantita in modo pieno ed assoluto, ed essere perseguita attraverso tutte le misure idonee a prevenire i possibili rischi di contagio al fine di garantire la salute dell'individuo e l'interesse della collettività.

I citati provvedimenti dell'autorità determinano l'impossibilità di effettuare il viaggio previsto.

Pertanto, ai sensi e per gli effetti di cui ai succitati provvedimenti, agli artt. 1256 e 1463 del codice civile, e dell'art. 41, comma 4, del D.Lgs. n.79/2011:

- il sottoscritto dichiara di recedere dall'affidamento, alla Ditta in intestazione, della fornitura del pacchetto completo di tutti i servizi - escluso il trasporto - per il PROGETTO DI "STUDIO E SPORT SULLA NEVE" - Località Campitello Matese (CB) - 6 GIORNI/5 NOTTI - dal 29 marzo 2020 al 3 aprile 2020;

- l'atto di affidamento, di cui alla lettera prot. n.9346 del 27/11/19 e successive modifiche, si deve considerare annullato per causa non imputabile alla scrivente scuola.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Cinzia Vettese)